Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Sabato, 3 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 280

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2467.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2162.
Norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale si dettavano norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, relativo alle nuove circoscrizioni della Marina mercantile;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro portuale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare l'organizzazione del lavoro nei porti dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per i lavori pubblici, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la disciplina del lavoro nei porti, nelle rade e nelle spiaggie di minore traffico, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Ministro per l'economia nazionale, potrà con suoi decreti delegare in tutto o in parte al competente direttore marittimo l'esercizio delle facoltà attribuitegli dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, e potrà inoltre disporre che le funzioni demandate agli uffici del lavoro in virtù del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, siano per tali località esercitate dal capo dell'ufficio di porto locale sotto la vigilanza del comandante del Compartimento o dall'ufficio del lavoro, stabilito in un porto viciniore.

Art. 2.

I direttori marittimi, ove se ne presenti la necessità, sono autorizzati a disporre la provvisoria esecuzione delle proposte degli uffici del lavoro o dei capi degli uffici di porto in materia di retribuzioni del lavoro, in tutti i casi nei quali tali retribuzioni siano soggette alla approvazione del Ministro per le comunicazioni. Essi dovranno però riferirne di urgenza al Ministero per le definitive decisioni.

Art. 3.

Alle spese di funzionamento degli uffici del lavoro che non hanno sufficienti cespiti sarà provveduto con un fondo speciale amministrato dal Ministero delle comunicazioni e costituito dal versamento di una quota parte dei proventi netti degli uffici che hanno una gestione attiva, in misura da determinare, per ciascuno di essi, dal Ministero stesso.

A carico di tale fondo andranno anche le spese eventualmente occorrenti per l'ordinamento del lavoro nelle località di cui all'art. 1, e tutte le altre comunque attinenti all'applicazione dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, 1° febbraio 1925, n. 232, e del presente decreto-legge.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad emanare, udito il Ministro per le finanze e quello per l'economia nazionale, con suo decreto norme regolamentari e di coordinamento della legislazione in vigore, come pure le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 5. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2468.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2152.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Monchio.

N. 2152. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Monchio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2469.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2151.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile e Casa paterna « Eduardo Punzi », in Vietri sul Mare.

N. 2151. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile e Casa paterna « Eduardo Punzi », in Vietri sul Mare, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2470.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2154.

Autorizzazione alla Regia università di Messina ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 2154. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Messina viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 nominali disposto in suo favore dal sig. Luigi Fiocchi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2471.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2155.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una quota di eredità disposta in suo favore.

N. 2155. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare la quota di eredità disposta in suo favore dall'avvocato Camillo Nebbia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2472.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2156.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Alta e Media Staffora, in Voghera.

N. 2156. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Alta e Media Staffora, con sede nel comune di Voghera, provincia di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olinta Bassich fu Giorgio, nata a Portole d'Istria il 6 ottobre 1871 e residente a Trieste, via Madonnina, 15, a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olinta Bassich è ridotto in « Bassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Bassich fu Giorgio, nato a Portole d'Istria il 18 maggio 1870 e residente a Trieste, via Madonnina, 15, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Bassich è ridotto in « Bassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V.

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la marina, in data 2 dicembre 1927, anno VI, ha presentato al Parlamento, per la conversione in legge i seguenti Regi decreti-legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1927, n. 277:

1° R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147: Compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna;

2° R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149: Parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume;

3° R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2150: Personale non insegnante del Regio istituto nautico di Cagliari;

4° R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148: Indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze, con nota in data 28 novembre 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1899, concernente l'estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina nelle Isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 giusta il testo unico approvato con R. decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 novembre 1927, anno VI, ha inviato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazioni.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1634 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 23 settembre 1927 - Anno V), concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 ottobre 1927, n. 2105 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 23 novembre 1927 - Anno VI), contenente disposizioni per l'istruzione superiore.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 14 luglio 1927, n. 1764 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 29 settembre 1927 - Anno V), concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1635 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 23 settembre 1927 - Anno V), concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1610 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 22 settembre 1927 - Anno V), concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1927, n. 851 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1927 - Anno V), concernente il computo del servizio provvisorio per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie.

Ai sensi e agli effetti dell'ar. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 30 novembre 1927, all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1231 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1927 - Anno V), concernente la creazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 5 all'11 dicembre 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.52	Belgrado	32.50
Svizzera	355.25	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.921	Albania (Franco oro)	357.30
Olanda	7.455	Norvegia	4.91
Spagna	302.05	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.577	Svezia	4.975
Berlino (Marco oro)	4.405	Polonia (Sloty)	208 —
Vienna (Schillinge)	2.605	Danimarca	4.95
Praga	54.70	Rendita 3,50 %	70.10
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.93	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.89	Consolidato 5 %	81.10
New York	18.429	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.435		
Oro	355.59	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.675

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.